DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1987

che modifica la direttiva 81/527/CEE relativa allo sviluppo dell'agricoltura nei dipartimenti francesi d'oltremare

(87/522/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 [2], in particolare l'articolo 18,

vista la proposta della Commissione [3],

visto il parere del Parlamento europeo [4],

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 81/527/CEE [5], modificata dal regolamento (CEE) n. 797/85, prevede per l'azione comune una durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'approvazione del programma in questione ; che tale periodo è scaduto il 28 gennaio 1987 ;

considerando che la realizzazione delle misure istituite dalla direttiva 81/527/CEE ha efficacemente contribuito allo sviluppo dell'agricoltura dei dipartimenti francesi d'oltremare ; che, tuttavia, il basso livello di sviluppo economico e il sottosviluppo del settore agricolo di detti dipartimenti rispetto alle altre regioni comunitari rendono necessaria la prosecuzione delle azioni previste dal programma di applicazione delle misure, per consolidare i progressi realizzati ;

considerando che è, in particolar modo, necessario intensificare lo sforzo di assistenza tecnica, richiesto dal carattere innovativo delle diversificazioni della produzione e per assicurare il collegamento fra le stazioni di sperimentazione e le aziende agricole ;

considerando che occorre rendere meno rigida la ripartizione degli stanziamenti per tener conto degli imperativi particolari di applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 81/527/CEE è modificata come segue :

1) il testo dell'articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Le spese sostenute dalla Repubblica francese nel quadro del programma e che riguardano le misure descritte nell'articolo 3 sono imputabili al Fondo, sezione orientamento :

— lettera a) : sino a concorrenza di 50 milioni di ECU,

— lettera b) : sino a concorrenza di 122 milioni di ECU,

— lettera c) : sino a concorrenza di 57 milioni di ECU,

— lettera d) : sino a concorrenza di 18 milioni di ECU,

— lettera e) : sino a concorrenza di 40,5 milioni di ECU, di cui 5,35 milioni di ECU al massimo possono essere utilizzati per l'assistenza tecnica e l'applicazione dei risultati della ricerca agronomica.

In sede di approvazione del programma o delle sue modifiche conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, la Commissione può modificare tali massimali, senza però superare il costo di previsione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, né il massimale di 5,35 milioni di ECU per l'assistenza tecnica e l'applicazione dei risultati della ricerca » ;

2) il testo dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3 è sostituito dal testo seguente :

« 1. La durata dell'azione comune è limitata a sette anni a decorrere dalla data dell'approvazione del programma.

3. Il costo di previsione totale dell'azione comune a carico del Fondo è di 115 milioni di ECU ».

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TØRNÆS

---

(1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.
(3) GU n. C 175 del 3. 7. 1987, pag. 5.
(4) Parere reso il 16 ottobre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 38.